



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni di ogni ordine e grado
della Città metropolitana di Torino

Alle OO.SS. del Comparto
Istruzione e Ricerca

All'albo del sito web

Oggetto: Mobilità personale docente e personale educativo – A.S. 2021/22.

Con nota prot. n. 112 del 29 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso l'Ordinanza Ministeriale prot. n° 106 del 29.03.2021 relativa alla mobilità del personale della scuola, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del CCNI in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata alle **Istanze Online**, mediante accesso tramite credenziali SPID o, in alternativa, attraverso utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio istanze online Polis.

Si precisa, infatti, che dal 1° marzo 2021 l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del Ministero dell'istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Gli aspiranti a partecipare alla mobilità in possesso di utenza valida per l'accesso ai servizi Polis, rilasciata in precedenza, potranno continuare ad utilizzarla fino al 30 Settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l'utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID.

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio". L'utente che accede con



RIFERIMENTI
INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI
PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA
SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico. Al fine di informare tutto il personale scolastico delle novità legate alla registrazione sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.

Per compilare la domanda sono disponibili delle **guide** pubblicate all'interno del portale Istanze on line.

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall'ordinanza. Entro tale termine l'aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

La normativa specifica, unitamente ai modelli di domanda, è pubblicata sul sito del MI – sezione MOBILITA' 2021/22 al link <https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022> – e all'albo del sito web di quest'Ufficio.

Si sottolinea che la tempistica delle operazioni di mobilità prevede le seguenti scadenze:

- domande di mobilità di tutto il personale docente: termine iniziale 29 marzo 2021 e **termine finale 13 aprile 2021** (art. 2, comma 1, O.M. 106/2021). Il personale interessato dovrà produrre la domanda attraverso il portale "ISTANZE ON LINE" del sito del Ministero dell'Istruzione;

- domande di mobilità del personale educativo: termine iniziale 15 aprile 2021 e **termine finale 5 maggio 2021** (art. 2, comma 2, O.M. 106/2021).

Si evidenzia che **non saranno possibili integrazioni o modifiche delle preferenze già espresse successive alla scadenza del termine previsto per la presentazione on line delle istanze** (art. 5, comma 1, O.M. 106/2021).

Si richiamano i principali **vincoli vigenti nelle operazioni di mobilità 2021/22** con particolare riferimento ai neo immessi in ruolo.

L'art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3) prevede che:

"L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale



RIFERIMENTI

INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI

PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA

SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

Tale vincolo opera:

- per i docenti ex FIT immessi in ruolo ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018;
- per i docenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (in sintesi si tratta dei docenti immessi in ruolo da GMRE con decorrenza 1 settembre 2019);

Analogo vincolo è previsto per il personale docente immesso in ruolo nell'a.s. 2020/2021.

In relazione a questi ultimi, l'art. 1, comma 6, O.M. 106/2021, prevede che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito Testo Unico), come modificato dall'art. 1, comma 17-octies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, *“a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero*



RIFERIMENTI
INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI
PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA
SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede”.

Si rammenta, inoltre, l'operatività del vincolo triennale di cui all'art. 2, comma 2, CCNI mobilità per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22:

"Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

Tale vincolo riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto nell'O.M. 106/2021, all'art. 14, comma 5, relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione,



RIFERIMENTI
INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI
PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA
SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.

L'Ufficio propone un vademecum per la compilazione delle domande di trasferimento da consegnare ai docenti interessati a partecipare alla procedura o comunque da utilizzare nell'attività di supporto ai docenti medesimi da parte delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda alle SS.LL. che le domande del personale dichiarato soprannumerario devono essere presentate dagli interessati non appena quest'Ufficio avrà concluso le operazioni concernenti le determinazioni dell'organico di diritto. Si richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre per tempo le graduatorie interne per l'individuazione del personale in soprannumero, secondo le indicazioni di cui agli artt. 18 e seguenti del CCNI sulla mobilità.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, O.M. 106/2021, la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

In relazione alla valutazione e al calcolo dei giorni del servizio PRE-RUOLO si ricorda che è valutabile se è stato prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Per la corretta compilazione e il calcolo dei titoli di servizio occorre compilare l'allegato D che assume valore di autocertificazione e dovrà essere allegato alla domanda presentata su Istanze online.



RIFERIMENTI

INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI

PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA

SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

Ai fini della dichiarazione del servizio continuativo occorre compilare e produrre l'allegato F.

Si allega anche il modello di autocertificazione per beneficiare della precedenza ai sensi della Legge 104/92 ex art. 13 CCNI Mobilità.

Da ultimo, in allegato alla presente, è pubblicato l'elenco dei posti per i quali è stata presentata dal titolare istanza di cessazione e di pensionamento. Si precisa che l'effettiva disponibilità del posto per le operazioni di mobilità dipende dall'esito dell'istruttoria della sede INPS territorialmente competente.

Si ringrazia per la collaborazione che sarà accordata a quest'Ufficio per il buon esito di tutte le operazioni.

IL DIRIGENTE

Tecla Rivero

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993*



RIFERIMENTI

INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI

PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA

SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE

Scuole di ogni ordine e grado

- **Leggere attentamente** la normativa prima della compilazione della domanda e in particolare le note comuni alle tabelle dei trasferimenti a pag. 83 del CCNI/2019;
- Indicare **esclusivamente** i servizi e i titoli valutabili. In particolare si precisa che ***“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali” (pag. 84 del CCNI/2019);***
- **il servizio PRE RUOLO valutabile** deve essere stato prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. **Per la corretta compilazione del servizio pre-ruolo si chiede di utilizzare l'apposito modello “D/BIS” allegato alla presente circolare;**
- I servizi e i titoli devono essere autocertificati in maniera esatta e puntuale in modo da consentire il dovuto controllo amministrativo. Tutto ciò che venga indicato in maniera sommaria e imprecisa non sarà preso in considerazione (come ad es. servizio dichiarato presso “scuole varie”);
- Il servizio di ruolo prestato come **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera è valutabile soltanto **dall'a.s. 1992/93 all'a.s. 1997/98** (ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE – B2);
- Il servizio sul sostegno è raddoppiato solo se **prestato con il prescritto titolo** di specializzazione;
- Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso (pag. 83 del CCNI/2019 – note comuni alle tabelle);
- Nel computo degli anni prestati senza soluzione di continuità non deve essere conteggiato il primo anno di immissione in ruolo perché prestato su sede provvisoria;
- Il servizio nelle scuole di montagna è raddoppiato ai sensi della Legge 01.03.1957 n. 90 in presenza dei seguenti requisiti:
 - plessi scolastici ubicati in comuni considerati montani ai sensi della Legge 657/1957;
 - scuole con unica pluriclasse e con non più di due insegnanti.La legge 90/1957 prevede che si tratti di scuole pluriclassi con uno o due insegnanti poste nei comuni considerati sedi disagiate di montagna.
Per ottenere il raddoppio del punteggio, **è necessario che il Dirigente Scolastico dichiari che il servizio sia stato prestato in pluriclassi della scuola di montagna e che in tale**



RIFERIMENTI

INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI

PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA

SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICI FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED

EDUCATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO



VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

istituzione non fossero presenti più di due docenti. In mancanza di tale dichiarazione non può essere riconosciuto il raddoppio del punteggio.

- Indicare con esattezza il comune di ricongiungimento nella casella delle esigenze di famiglia. Ai fini del riconoscimento di suddetta precedenza **è indispensabile autocertificare la residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi e la data di decorrenza della stessa** (anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità);

- Nell'indicazione dei corsi di perfezionamento è **obbligatorio indicare la data del conseguimento, la durata, il numero delle ore e i crediti;**

- Contestualmente all'indicazione dei **master o dei diplomi di specializzazione** è indispensabile indicare il tipo di **laurea precedentemente conseguita**, la facoltà universitaria e la data di conseguimento della stessa.

- ai fini della precedenza ai sensi della legge 104/92 leggere attentamente l'art. 13 del CCNI. Si evidenzia che, l'art. 14 del CCNI recita testualmente:

"il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**, al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di **assegnazione provvisoria**, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale;

- ai fini della richiesta della precedenza ai sensi della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 a chi eserciti legale tutela del disabile in situazione di gravità, **si evidenzia che la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale** (art. 13 – comma 1 – capo IV – nota (6) – pag. 23)

- Tutto ciò che è inserito nella domanda di mobilità deve essere documentato con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche.

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese è sanzionabile **penalmente**.



RIFERIMENTI

INFANZIA E PRIMARIA: ANNA CANGELOSI

PRIMO GRADO: ANGELA ARONICA

SECONDO GRADO: GERARDO D'AMATO